

R.P.U. 3/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Alessandro Nastri	Presidente
dott. Francesco Angelini	Giudice
dott.ssa Francesco Grotteria	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

(C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED])

Letto il ricorso ex art. 268, co. 2, CCII presentato in data 13.01.2024 dal creditore "Fallimento n. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Maria

Brunoro, ed esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 17.01.2024;

dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex artt. 270, co. 5, e 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 17.01.2024 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016);

rilevato che il debitore non si è costituito e non è comparso all'udienza del 05.03.2024;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), del medesimo articolo, coincidente con la residenza del debitore) sito in [REDACTED] Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata (v. certificato di residenza, all. 7 al ricorso);

dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni; ritenuto che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo al ricorrente, il cui credito risulta dalla sentenza n. [REDACTED] emessa in data [REDACTED] dal Tribunale di Roma – Sezione XVI Specializzata in materia di Impresa, notificata via PEC al debitore in data [REDACTED] (e, stando a

quanto attestato dal Fallimento ricorrente, non impugnata), nonché da relativo atto di precetto, notificato in data [REDACTED] recante il complessivo importo di € 177.086,97 (v. all.ti 3 e 4 al ricorso; dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011);

ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett.

e) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione controllata ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedur e liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo a [REDACTED];

rilevato infatti che, dall'istruttoria ufficiosa ex art. 42 CCII è emerso che il debitore ha cessato la propria attività imprenditoriale individuale in data 23.11.2023 (v. visura camerale aggiornata acquisita in atti) e, in ogni caso, non risultano superate le soglie previste dall'art. 2, co. 1, lett. d, CCII per l'impresa minore (atteso che l'unica ulteriore esposizione debitoria emersa è quella maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari ad € [REDACTED] e che, stando alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate per i periodi di imposta 2020-2022, il debitore ha percepito un reddito complessivo annuo sempre inferiore all'esiguo importo di € 20.000,00 lordi);

ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza del debitore (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, richiamata dall'art. 2, co. 1, lett. e, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione controllata: v., sia pur in materia di fallimento, Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrelevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del Fallimento ricorrente (già di per sé, per entità e caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di insolvenza, in quanto derivante da sentenza di condanna per accertata responsabilità quale amministratore della società fallita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146 l.f. e 2476 e.e.): dalla cessazione dell'attività di impresa in data [REDACTED] risultante dalla visura camerale acquisita in atti; dall'infruttuosità dell'azione

esecutiva esperita dal ricorrente, attestata dalle dichiarazioni negative rese da quattro istituti bancari ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (v. Cass. 26246/2021); dalla non trascurabile esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari ad € [REDACTED] (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01), risultante, peraltro, sproporzionata rispetto ai redditi da lavoro dipendente attualmente dichiarati dal debitore, pari a poco più di € [REDACTED] lordi annui (v. dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022);

precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di procedure esecutive nei confronti del debitore, risultante dall'attestazione trasmessa dalla Cancelleria presso questo Tribunale (v. Cass. 9856/06);

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall'art. 268, co. 2, CCII;

ritenuto che, qualora, come nel caso di specie, il debitore convenuto rimanga contumace, non può trovare applicazione l'art. 268, co. 3, CCII, a mente del quale *"quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non sifa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*, atteso che ciò presuppone che il debitore si attivi presentando apposita istanza per la nomina dell'OCC, figura destinata a rimanere, altrimenti, assente nella procedura avviata su istanza del creditore;

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

considerato, quanto alla determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, che questa possa essere determinata dal giudice delegato successivamente ad opportuna interlocuzione con il debitore e su sua espressa richiesta;

tenuto conto, ai fini della nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 270, co. 2, lett. b, 356 e 358 CCII;

considerato, in particolare, che il liquidatore nominato dal Tribunale in una procedura di liquidazione controllata deve risultare iscritto sia all'Albo di cui all'art. 356 CCII, in quanto detta norma include nell'Albo tutti i soggetti *"destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza"*, sia nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (elenco da ritenersi senz'altro ancora vigente, anche alla luce dell'ulteriore richiamo operato al decreto ministeriale istitutivo dello stesso da parte dell'art. 2, comma 1, lett. t) CCII, norma che ribadisce il ruolo dell'OCC nel nuovo quadro normativo; v. sul punto Tribunale di Rimini 18 aprile 2023, in *IlCaso.it*; per la necessità della doppia iscrizione del liquidatore in entrambi gli elenchi, v. Trib. Torino, 11 maggio 2023; Trib. Milano, 15 giugno 2023; Trib. Salerno, 10 luglio 2023; *contra* Trib. Arezzo, 20 ottobre 2023 e Trib. Vicenza, 12 giugno 2023, tutte in *IlCaso.it*);

precisato, inoltre, che il requisito della "residenza" menzionato all'art. 270, co. 2, lett. b), secondo periodo, CCII deve intendersi come riferito all'ambito territoriale di appartenenza professionale del liquidatore nominando, non solo in quanto trattasi di interpretazione maggiormente aderente alla ratio della norma - volta a garantire la trasparenza del criterio di designazione e l'efficienza della procedura - ma anche in quanto l'appartenenza ad un determinato Ordine professionale coincide con l'unico

dato che il Collegio ha la possibilità di verificare *ex ante* in fase di nomina, a differenza della "residenza" del professionista, non evincibile né dall'elenco di cui al D.M. 202/2014, né dal nuovo Albo;

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione controllata, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED] residente in [REDACTED];
 - **nomina** giudice delegato la dott.ssa Francesca Grotteria;
 - **nomina** liquidatore il dott. [REDACTED];
 - **ordina** al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del proprio patrimonio;
 - **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
 - **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
 - **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza al debitore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al [REDACTED], data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, Il periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.
- Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato.
- Così deciso nella camera di consiglio del 07/03/2024.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Grotteria)

Il Presidente
(dott. Alessandro Nastri)